

**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 17 del 23 APR. 2015**

INPS - UFE OO.CE. - Pervenuto il 23 APR. 2015

**OGGETTO:** Adesione alla convenzione quadro per la fruizione dei dati del Sistema Informativo del Casellario (SIC) con il Ministero di Giustizia ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, che ha demandato al Ministero della giustizia l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalità tecnico operative per consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la consultazione del sistema informativo del Casellario (c.d. SIC);

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, del Ministero della giustizia, successivamente modificato con decreto dirigenziale del 12 giugno 2014, con cui sono state stabilite, ai sensi dell'art. 39 T.U., le regole procedurali di carattere tecnico - operativo, per consentire la consultazione diretta, per via telematica, del SIC;

Preso atto che il Ministero della Giustizia ha predisposto uno schema di convenzione per adesione rivolto alle Amministrazioni che per esigenze connesse allo svolgimento dei propri compiti Istituzionali, abbiano necessità di procedere alle acquisizioni dei certificati di cui all'art.1 del decreto dirigenziale citato;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, ha espresso parere positivo (n. 279/2012), in relazione allo schema di decreto dirigenziale per la consultazione del SIC da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha istituito presso l'Inps la Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare le imprese agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

Rilevato che l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n.91, al comma 2, ha istituito una "cabina di regia", presieduta dal rappresentante dell'Inps, che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed assolve ai compiti di cui al comma 4 del medesimo articolo tra cui la verifica del possesso dei suddetti requisiti;

Considerato che tale organismo ha il compito precipuo di valorizzare il ruolo delle imprese agricole in regola con gli adempimenti nei confronti dei lavoratori agricoli, semplificando i controlli previdenziali su quelle imprese che aderiranno alla rete, accrescendo la competitività delle imprese e contrastando il lavoro nero;

Preso atto che la Cabina di regia si è insediata il 16 febbraio 2015 ed ha avviato i lavori;

Considerato che l'adesione dell'Istituto alla convenzione consente di assicurare una semplificazione di tale attività Istituzionale e di realizzare un più efficace controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla legislazione vigente;

Tenuto conto che nessun onere economico è posto a carico dell'Istituto per l'attività oggetto di convenzione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

**DETERMINA**

di approvare lo schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero di Giustizia che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore centrale organizzazione sottoscriverà con firma digitale la convenzione di cui allo schema tipo e porrà in essere tutti gli atti ad essa presupposti e connessi.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria  
degli Organi Collegiali  
Per copia conforme all'originale



Schema tipo di convenzione per la fruizione dei dati del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi dell' art. 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

tra

L'Amministrazione ..... CF/PI: .....  
con sede legale in .....  
rappresentato/a da ..... in qualità di  
....., di seguito denominata <Amministrazione>

e

Ministero della Giustizia .....  
con sede in .....  
rappresentato/a da .....

#### Premesso

che il Ministero della Giustizia ha definito, con decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 (di seguito denominato <decreto dirigenziale>) e relativi allegati, le regole tecnico operative per la consultazione diretta, per via telematica, del Sistema Informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi così come previsto dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, di seguito denominato <T.U.>

che l' < Amministrazione > ha presentato, in data xxxxxxxx, documentata istanza di consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario (di seguito denominato <SIC>) per i seguenti motivi:

- Accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti (art. 43, 46 d.P.R. n. 445/2000)
- Controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 445/2000
- Acquisizione certificato di cui all'art. 29 del T.U.
- Acquisizione del certificato di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 del d. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 in relazione alle proprie finalità istituzionali perseguite nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

Visto l'articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, il quale prevede che il Ministero della Giustizia individui con apposito decreto dirigenziale le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la consultazione

diretta, in via telematica, del sistema informativo del casellario, qualora ne abbiano necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale così come modificato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 (di seguito denominato "CAD"), che all'art. 60, comma 3 bis, pone tra le basi dati di interesse nazionale quella del casellario giudiziale e all'art. 62 bis prevede l'istituzione presso l'AVCP della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, anche al fine di "favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi";

Visto l'articolo 50, comma 2, del CAD che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l'articolo 58 del CAD, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongano, sulla base delle linee guida redatte dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale, apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle stesse amministrazioni precedenti;

Visto il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

### Si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione è finalizzata a consentire all' <Amministrazione> la consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 1 del decreto dirigenziale, attraverso l'attivazione del "Sistema CERPA", così come definito dallo stesso decreto.

#### Art. 2 - Ambito territoriale

Ai fini del presente atto, l'ambito territoriale di competenza dell' <Amministrazione> è il seguente:

- nazionale
- regione .....
- provincia di .....
- comuni di .....

### **Art. 3 - I servizi**

I servizi forniti sono indicati negli allegati A e B al decreto dirigenziale.

### **Art. 4 - Livelli di servizio e modalità di assistenza**

Il sistema CERPA è in funzione 24 ore su 24. Nelle giornate di lunedì e mercoledì il SIC potrà rimanere chiuso per alcune ore nel pomeriggio per permettere eventuali rilasci in esercizio di una nuova versione.

L'assistenza agli utenti avviene telefonicamente tramite un numero unico, fornito sul sito del Ministero della Giustizia, nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle ore 8 alle 14.

L'assistenza sistemistica ed applicativa è garantita negli stessi giorni ed orari.

### **Art. 5 - Modalità di accesso ai servizi**

La consultazione diretta al SIC da parte dell' <Amministrazione> avviene, così come indicato nella relativa "SCHEMA INFORMATIVO PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DIRETTA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO AI SENSI DELL'ART. 39 DPR 313/2002", allegata alla richiesta di accesso al SIC di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto dirigenziale, attraverso:

il servizio in cooperazione applicativa realizzato tramite tecnologia web service (art. 4, comma 2 lett. a) decreto dirigenziale)

oppure

il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 4, comma 2 lett. b) decreto dirigenziale)

previo espletamento della procedura di registrazione al sistema, secondo le modalità indicate rispettivamente negli allegati A o B al decreto dirigenziale.

### **Art. 6 - Utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa**

L' <Amministrazione> si impegna:

- a. a realizzare le necessarie applicazioni di cooperazione, i web services e la porta di dominio per l'utilizzazione del servizio, descritte nella legato A al decreto dirigenziale;
- b. a definire, nell'ambito del proprio sistema informatico, i livelli di visibilità e operatività per tutte le utenze autorizzate alla consultazione del SIC, sulla base di profili di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche equivalenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica. Le credenziali di autenticazione possono essere associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo dell'utente (art. 7, comma 3 decreto dirigenziale);
- c. a provvedere all'adozione di specifiche politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle operazioni svolte, anche attraverso lo strumento del "Registro degli accessi al SIC" di cui all'art. 15, comma 2 del decreto dirigenziale.

### **Art. 7 - Utilizzazione del servizio tramite PEC**

Le modalità sono quelle indicate nell'allegato B al decreto dirigenziale.

La registrazione e la gestione degli utenti autorizzati dall' <Amministrazione> ad inviare richieste di consultazione del SIC avviene tramite il "Registro delle utenze" di cui al

comma 2 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale, a cura del Referente nominato dalla <Amministrazione> o dal Responsabile tecnico, a tal fine delegato, dallo stesso Referente.

#### **Art. 8 - Titolarità dei dati**

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'ufficio centrale del casellario, è titolare del trattamento dei dati del SIC.

L'acquisizione dei dati tramite l'acquisizione diretta al SIC non ne modifica la titolarità, conseguentemente l' <Amministrazione> non può in alcun caso cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

L'Ufficio centrale del casellario garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati del SIC e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei dati e loro tutela**

Le parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

In particolare l' <Amministrazione> si impegna ad accedere ai dati del SIC solo per lo svolgimento dei compiti istituzionali così come indicati in premessa e si assume la responsabilità di elaborarli all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti alle stesse finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa l' <Amministrazione> si impegna, inoltre, a garantire:

- a. la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati;
- b. l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;
- c. la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso.

Il Ministero della Giustizia adotta tutte le misure di sicurezza già implementate sul SIC.

#### **Art. 10 - Conservazione dei dati**

L' <Amministrazione> garantisce che la conservazione dei dati durante il loro ciclo di vita presso di sé sia assicurata, da parte del responsabile del trattamento indicato nella scheda informativa di cui all'articolo 5, nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare si impegna di:

- 1) conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 2) non utilizzare i dati che a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene,

#### **Art. 11 - Accordo di servizio**

L'accesso ai servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema CERPA, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, è consentito secondo le modalità previste nell'accordo di servizio, pubblicato presso il registro SICA dal Ministero della Giustizia e sottoscritto dalla <Amministrazione>.

Nell'accordo di servizio sono indicate le modalità di consultazione, le condizioni di utilizzo dei web service e delle porte di dominio, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione applicativa, con possibilità di identificazione dell'utente che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo Ip di provenienza dell'utente e del server interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati.

In particolare l'accordo di servizio includerà il relativo WSDL (Web Services Description Language) necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce dei servizi web.

#### **Art. 12 - Regole tecniche per l'accesso selettivo**

L'<Amministrazione> si impegna a partecipare ad un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia al fine di stabilire i termini, le condizioni, i vincoli normativi nonché le regole tecniche necessarie per garantire un accesso al SIC tramite il rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali dell' <Amministrazione>

#### **Art. 13 - Oneri economici**

Nessun onere economico è posto a carico del < Amministrazioni> per l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 14 - Clausola di Salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale si applicano le disposizioni del decreto stesso.

#### **Art. 15 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite mediante posta elettronica certificata.

#### **Art. 16 - Durata della Convenzione e procedura per eventuali modifiche**

La presente convenzione ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata, salvo l'esercizio del diritto di disdetta, comunicata con la modalità di cui al precedente articolo 12, entro i 90 giorni precedenti la scadenza.

A norma dell'art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale, eventuali modifiche alle norme che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo sono comunicate dalla <Amministrazione> all'ufficio centrale del casellario, tramite posta elettronica certificata, per l'attivazione della procedura di cui all'art.3, comma 10, del decreto dirigenziale. Nello stesso modo l'ufficio centrale del casellario comunica all'<Amministrazione> eventuali cause di sospensione della convenzione per modifiche a norme del T.U..

(Luogo) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Ministero della Giustizia**  
(firma per esteso e leggibile del rappresentante)

**<Amministrazione>**  
(firma per esteso e leggibile del rappresentante)



**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 17 del 23 APR. 2015**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 23 APR. 2015

**OGGETTO:** Adesione alla convenzione quadro per la fruizione dei dati del Sistema Informativo del Casellario (SIC) con il Ministero di Giustizia ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, che ha demandato al Ministero della giustizia l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalità tecnico operative per consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la consultazione del sistema informativo del Casellario (c.d. SIC);

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, del Ministero della giustizia, successivamente modificato con decreto dirigenziale del 12 giugno 2014, con cui sono state stabilite, ai sensi dell'art. 39 T.U., le regole procedurali di carattere tecnico - operativo, per consentire la consultazione diretta, per via telematica, del SIC;

Preso atto che il Ministero della Giustizia ha predisposto uno schema di convenzione per adesione rivolto alle Amministrazioni che per esigenze connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano necessità di procedere alle acquisizioni dei certificati di cui all'art.1 del decreto dirigenziale citato;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, ha espresso parere positivo (n. 279/2012), in relazione allo schema di decreto dirigenziale per la consultazione del SIC da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha istituito presso l'Inps la Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare le imprese agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

Rilevato che l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n.91, al comma 2, ha istituito una "cabina di regia", presieduta dal rappresentante dell'Inps; che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed assolve ai compiti di cui al comma 4 del medesimo articolo tra cui la verifica del possesso dei suddetti requisiti;

Considerato che tale organismo ha il compito precipuo di valorizzare il ruolo delle imprese agricole in regola con gli adempimenti nei confronti dei lavoratori agricoli, semplificando i controlli previdenziali su quelle imprese che aderiranno alla rete, accrescendo la competitività delle imprese e contrastando il lavoro nero;

Preso atto che la Cabina di regia si è insediata il 16 febbraio 2015 ed ha avviato i lavori;

Considerato che l'adesione dell'Istituto alla convenzione consente di assicurare una semplificazione di tale attività istituzionale e di realizzare un più efficace controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla legislazione vigente;

Tenuto conto che nessun onere economico è posto a carico dell'Istituto per l'attività oggetto di convenzione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

**DETERMINA**

di approvare lo schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero di Giustizia che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore centrale organizzazione sottoscriverà con firma digitale la convenzione di cui allo schema tipo e porrà in essere tutti gli atti ad essa presupposti e connessi.

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Tito Michele Boeri



Schema tipo di convenzione per la fruizione dei dati del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi dell' art. 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

tra

L'Amministrazione ..... CF/PI: .....  
con sede legale in .....  
rappresentato/a da ..... in qualità di  
....., di seguito denominata <Amministrazione>

e

Ministero della Giustizia .....  
con sede in .....  
rappresentato/a da .....

#### Premesso

che il Ministero della Giustizia ha definito, con decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 (di seguito denominato <decreto dirigenziale>) e relativi allegati, le regole tecnico operative per la consultazione diretta, per via telematica, del Sistema Informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi così come previsto dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, di seguito denominato <T.U.>.

che l' < Amministrazione > ha presentato, in data xxxxxxxx, documentata istanza di consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario (di seguito denominato <SIC>) per i seguenti motivi:

- Accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti (art. 43, 46 d.P.R. n. 445/2000)
- Controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 445/2000
- Acquisizione certificato di cui all'art. 29 del T.U.
- Acquisizione del certificato di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 del d. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 in relazione alle proprie finalità istituzionali perseguite nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

Visto l'articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, il quale prevede che il Ministero della Giustizia individui con apposito decreto dirigenziale le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la consultazione

diretta, in via telematica, del sistema informativo del casellario, qualora ne abbiano necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale così come modificato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 (di seguito denominato "CAD"), che all'art. 60, comma 3 bis, pone tra le basi dati di interesse nazionale quella del casellario giudiziale e all'art. 62 bis prevede l'istituzione presso l'AVCP della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, anche al fine di "favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi";

Visto l'articolo 50, comma 2, del CAD che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l'articolo 58 del CAD, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongano, sulla base delle linee guida redatte dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale, apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle stesse amministrazioni precedenti;

Visto il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

### Si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione è finalizzata a consentire all' <Amministrazione> la consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 1 del decreto dirigenziale, attraverso l'attivazione del "Sistema CERPA", così come definito dallo stesso decreto.

#### Art. 2 - Ambito territoriale

Ai fini del presente atto, l'ambito territoriale di competenza dell' <Amministrazione> è il seguente:

- nazionale
- regione .....
- provincia di .....
- comuni di .....

### **Art. 3 - I servizi**

I servizi forniti sono indicati negli allegati A e B al decreto dirigenziale.

### **Art. 4 - Livelli di servizio e modalità di assistenza**

Il sistema CERPA è in funzione 24 ore su 24. Nelle giornate di lunedì e mercoledì il SIC potrà rimanere chiuso per alcune ore nel pomeriggio per permettere eventuali rilasci in esercizio di una nuova versione.

L'assistenza agli utenti avviene telefonicamente tramite un numero unico, fornito sul sito del Ministero della Giustizia, nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle ore 8 alle 14.

L'assistenza sistemistica ed applicativa è garantita negli stessi giorni ed orari.

### **Art. 5 - Modalità di accesso ai servizi**

La consultazione diretta al SIC da parte dell' <Amministrazione> avviene, così come indicato nella relativa "SCHEMA INFORMATIVO PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DIRETTA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO AI SENSI DELL'ART. 39 DPR 313/2002", allegata alla richiesta di accesso al SIC di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto dirigenziale, attraverso:

il servizio in cooperazione applicativa realizzato tramite tecnologia web service (art. 4, comma 2 lett. a) decreto dirigenziale)

oppure

il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 4, comma 2 lett. b) decreto dirigenziale)

previo espletamento della procedura di registrazione al sistema, secondo le modalità indicate rispettivamente negli allegati A o B al decreto dirigenziale.

### **Art. 6 - Utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa**

L' <Amministrazione> si impegna:

- a. a realizzare le necessarie applicazioni di cooperazione, i web services e la porta di dominio per l'utilizzazione del servizio, descritte nella legato A al decreto dirigenziale;
- b. a definire, nell'ambito del proprio sistema informatico, i livelli di visibilità e operatività per tutte le utenze autorizzate alla consultazione del SIC, sulla base di profili di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche equivalenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica. Le credenziali di autenticazione possono essere associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo dell'utente (art. 7, comma 3 decreto dirigenziale);
- c. a provvedere all'adozione di specifiche politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle operazioni svolte, anche attraverso lo strumento del "Registro degli accessi al SIC" di cui all'art. 15, comma 2 del decreto dirigenziale.

### **Art. 7 - Utilizzazione del servizio tramite PEC**

Le modalità sono quelle indicate nell'allegato B al decreto dirigenziale.

La registrazione e la gestione degli utenti autorizzati dall' <Amministrazione> ad inviare richieste di consultazione del SIC avviene tramite il "Registro delle utenze" di cui al

comma 2 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale, a cura del Referente nominato dalla <Amministrazione> o dal Responsabile tecnico, a tal fine delegato, dallo stesso Referente.

#### **Art. 8 - Titolarità dei dati**

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'ufficio centrale del casellario, è titolare del trattamento dei dati del SIC.

L'acquisizione dei dati tramite l'acquisizione diretta al SIC non ne modifica la titolarità, conseguentemente l' <Amministrazione> non può in alcun caso cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

L'Ufficio centrale del casellario garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati del SIC e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei dati e loro tutela**

Le parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

In particolare l' <Amministrazione> si impegna ad accedere ai dati del SIC solo per lo svolgimento dei compiti istituzionali così come indicati in premessa e si assume la responsabilità di elaborarli all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti alle stesse finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa l' <Amministrazione> si impegna, inoltre, a garantire:

- a. la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati;
- b. l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;
- c. la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso.

Il Ministero della Giustizia adotta tutte le misure di sicurezza già implementate sul SIC.

#### **Art. 10 - Conservazione dei dati**

L' <Amministrazione> garantisce che la conservazione dei dati durante il loro ciclo di vita presso di sé sia assicurata, da parte del responsabile del trattamento indicato nella scheda informativa di cui all'articolo 5, nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare si impegna di:

- 1) conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 2) non utilizzare i dati che a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene,

#### **Art. 11 - Accordo di servizio**

L'accesso ai servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema CERPA, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, è consentito secondo le modalità previste nell'accordo di servizio, pubblicato presso il registro SICA dal Ministero della Giustizia e sottoscritto dalla <Amministrazione>.

Nell'accordo di servizio sono indicate le modalità di consultazione, le condizioni di utilizzo dei web service e delle porte di dominio, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione applicativa, con possibilità di identificazione dell'utente che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo Ip di provenienza dell'utente e del server interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati.

In particolare l'accordo di servizio includerà il relativo WSDL (Web Services Description Language) necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce dei servizi web.

#### **Art. 12 - Regole tecniche per l'accesso selettivo**

L'<Amministrazione> si impegna a partecipare ad un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia al fine di stabilire i termini, le condizioni, i vincoli normativi nonché le regole tecniche necessarie per garantire un accesso al SIC tramite il rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali dell' <Amministrazione>

#### **Art. 13 - Oneri economici**

Nessun onere economico è posto a carico del < Amministrazioni> per l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 14 - Clausola di Salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale si applicano le disposizioni del decreto stesso.

#### **Art. 15 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite mediante posta elettronica certificata.

#### **Art. 16 - Durata della Convenzione e procedura per eventuali modifiche**

La presente convenzione ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata, salvo l'esercizio del diritto di disdetta, comunicata con la modalità di cui al precedente articolo 12, entro i 90 giorni precedenti la scadenza.

A norma dell'art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale, eventuali modifiche alle norme che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo sono comunicate dalla <Amministrazione> all'ufficio centrale del casellario, tramite posta elettronica certificata, per l'attivazione della procedura di cui all'art.3, comma 10, del decreto dirigenziale. Nello stesso modo l'ufficio centrale del casellario comunica all'<Amministrazione> eventuali cause di sospensione della convenzione per modifiche a norme del T.U..

(Luogo) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Ministero della Giustizia**  
(firma per esteso e leggibile del rappresentante)

**<Amministrazione>**  
(firma per esteso e leggibile del rappresentante)



**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 17 del 23 APR. 2015**

INPS - UPE GO.CE. - Provveduto il 23 APR. 2015

**OGGETTO:** Adesione alla convenzione quadro per la fruizione dei dati del Sistema Informativo del Casellario (SIC) con il Ministero di Giustizia ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

**IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, che ha demandato al Ministero della giustizia l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalità tecnico operative per consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la consultazione del sistema informativo del Casellario (c.d. SIC);

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, del Ministero della giustizia, successivamente modificato con decreto dirigenziale del 12 giugno 2014, con cui sono state stabilite, ai sensi dell'art. 39 T.U., le regole procedurali di carattere tecnico - operativo, per consentire la consultazione diretta, per via telematica, del SIC;

Preso atto che il Ministero della Giustizia ha predisposto uno schema di convenzione per adesione rivolto alle Amministrazioni che per esigenze connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano necessità di procedere alle acquisizioni dei certificati di cui all'art.1 del decreto dirigenziale citato;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, ha espresso parere positivo (n. 279/2012), in relazione allo schema di decreto dirigenziale per la consultazione del SIC da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha istituito presso l'Inps la Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare le imprese agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

Rilevato che l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n.91, al comma 2, ha istituito una "cabina di regia", presieduta dal rappresentante dell'Inps; che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed assolve ai compiti di cui al comma 4 del medesimo articolo tra cui la verifica del possesso dei suddetti requisiti;

Considerato che tale organismo ha il compito precipuo di valorizzare il ruolo delle imprese agricole in regola con gli adempimenti nei confronti dei lavoratori agricoli, semplificando i controlli previdenziali su quelle imprese che aderiranno alla rete, accrescendo la competitività delle imprese e contrastando il lavoro nero;

Preso atto che la Cabina di regia si è insediata il 16 febbraio 2015 ed ha avviato i lavori;

Considerato che l'adesione dell'Istituto alla convenzione consente di assicurare una semplificazione di tale attività istituzionale e di realizzare un più efficace controllo sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla legislazione vigente;

Tenuto conto che nessun onere economico è posto a carico dell'Istituto per l'attività oggetto di convenzione;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

**DETERMINA**

di approvare lo schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero di Giustizia che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore centrale organizzazione sottoscriverà con firma digitale la convenzione di cui allo schema tipo e porrà in essere tutti gli atti ad essa presupposti e connessi.

**IL PRESIDENTE**  
**Prof. Tito Michele Boeri**



Schema tipo di convenzione per la fruizione dei dati del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi dell' art. 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo Unico in materia di casellario giudiziale, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

tra

L'Amministrazione ..... CF/PI: .....  
con sede legale in .....  
rappresentato/a da ..... in qualità di  
....., di seguito denominata <Amministrazione>

e

Ministero della Giustizia .....  
con sede in .....  
rappresentato/a da .....

#### Premesso

che il Ministero della Giustizia ha definito, con decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 (di seguito denominato <decreto dirigenziale>) e relativi allegati, le regole tecnico operative per la consultazione diretta, per via telematica, del Sistema Informativo del Casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi così come previsto dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, di seguito denominato <T.U.>.

che l' < Amministrazione > ha presentato, in data xxxxxxxx, documentata istanza di consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario (di seguito denominato <SIC>) per i seguenti motivi:

- Accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti (art. 43, 46 d.P.R. n. 445/2000)
- Controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 445/2000
- Acquisizione certificato di cui all'art. 29 del T.U.
- Acquisizione del certificato di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 del d. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 in relazione alle proprie finalità istituzionali perseguite nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

Visto l'articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, il quale prevede che il Ministero della Giustizia individui con apposito decreto dirigenziale le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la consultazione

diretta, in via telematica, del sistema informativo del casellario, qualora ne abbiano necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale così come modificato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010 (di seguito denominato "CAD"), che all'art. 60, comma 3 bis, pone tra le basi dati di interesse nazionale quella del casellario giudiziale e all'art. 62 bis prevede l'istituzione presso l'AVCP della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, anche al fine di "favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi";

Visto l'articolo 50, comma 2, del CAD che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l'articolo 58 del CAD, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongano, sulla base delle linee guida redatte dall'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - ora Agenzia per l'Italia Digitale, apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle stesse amministrazioni procedenti;

Visto il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici;

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione è finalizzata a consentire all' <Amministrazione> la consultazione diretta al Sistema Informativo del Casellario per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 1 del decreto dirigenziale, attraverso l'attivazione del "Sistema CERPA", così come definito dallo stesso decreto.

**Art. 2 - Ambito territoriale**

Ai fini del presente atto, l'ambito territoriale di competenza dell' <Amministrazione> è il seguente:

- nazionale
- regione .....
- provincia di .....
- comuni di .....

### **Art. 3 - I servizi**

I servizi forniti sono indicati negli allegati A e B al decreto dirigenziale.

### **Art. 4 - Livelli di servizio e modalità di assistenza**

Il sistema CERPA è in funzione 24 ore su 24. Nelle giornate di lunedì e mercoledì il SIC potrà rimanere chiuso per alcune ore nel pomeriggio per permettere eventuali rilasci in esercizio di una nuova versione.

L'assistenza agli utenti avviene telefonicamente tramite un numero unico, fornito sul sito del Ministero della Giustizia, nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle ore 8 alle 14.

L'assistenza sistemistica ed applicativa è garantita negli stessi giorni ed orari.

### **Art. 5 - Modalità di accesso ai servizi**

La consultazione diretta al SIC da parte dell' <Amministrazione> avviene, così come indicato nella relativa "SCHEDA INFORMATIVA PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DIRETTA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO AI SENSI DELL'ART. 39 DPR 313/2002", allegata alla richiesta di accesso al SIC di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto dirigenziale, attraverso:

il servizio in cooperazione applicativa realizzato tramite tecnologia web service (art. 4, comma 2 lett. a) decreto dirigenziale)

oppure

il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 4, comma 2 lett. b) decreto dirigenziale)

previo espletamento della procedura di registrazione al sistema, secondo le modalità indicate rispettivamente negli allegati A o B al decreto dirigenziale.

### **Art. 6 - Utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa**

L' <Amministrazione> si impegna:

- a. a realizzare le necessarie applicazioni di cooperazione, i web services e la porta di dominio per l'utilizzazione del servizio, descritte nella legato A al decreto dirigenziale;
- b. a definire, nell'ambito del proprio sistema informatico, i livelli di visibilità e operatività per tutte le utenze autorizzate alla consultazione del SIC, sulla base di profili di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche equivalenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica. Le credenziali di autenticazione possono essere associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo dell'utente (art. 7, comma 3 decreto dirigenziale);
- c. a provvedere all'adozione di specifiche politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle operazioni svolte, anche attraverso lo strumento del "Registro degli accessi al SIC" di cui all'art. 15, comma 2 del decreto dirigenziale.

### **Art. 7 - Utilizzazione del servizio tramite PEC**

Le modalità sono quelle indicate nell'allegato B al decreto dirigenziale.

La registrazione e la gestione degli utenti autorizzati dall' <Amministrazione> ad inviare richieste di consultazione del SIC avviene tramite il "Registro delle utenze" di cui al

comma 2 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale, a cura del Referente nominato dalla <Amministrazione> o dal Responsabile tecnico, a tal fine delegato, dallo stesso Referente.

#### **Art. 8 - Titolarità dei dati**

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'ufficio centrale del casellario, è titolare del trattamento dei dati del SIC.

L'acquisizione dei dati tramite l'acquisizione diretta al SIC non ne modifica la titolarità, conseguentemente l' <Amministrazione> non può in alcun caso cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

L'Ufficio centrale del casellario garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati del SIC e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei dati e loro tutela**

Le parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

In particolare l' <Amministrazione> si impegna ad accedere ai dati del SIC solo per lo svolgimento dei compiti istituzionali così come indicati in premessa e si assume la responsabilità di elaborarli all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti alle stesse finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzazione del servizio in cooperazione applicativa l' <Amministrazione> si impegna, inoltre, a garantire:

- a. la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati;
- b. l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;
- c. la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso.

Il Ministero della Giustizia adotta tutte le misure di sicurezza già implementate sul SIC.

#### **Art. 10 - Conservazione dei dati**

L' <Amministrazione> garantisce che la conservazione dei dati durante il loro ciclo di vita presso di sé sia assicurata, da parte del responsabile del trattamento indicato nella scheda informativa di cui all'articolo 5, nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare si impegna di:

- 1) conservarli in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 2) non utilizzare i dati che a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene,

#### **Art. 11 - Accordo di servizio**

L'accesso ai servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema CERPA, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, è consentito secondo le modalità previste nell'accordo di servizio, pubblicato presso il registro SICA dal Ministero della Giustizia e sottoscritto dalla <Amministrazione>.

Nell'accordo di servizio sono indicate le modalità di consultazione, le condizioni di utilizzo dei web service e delle porte di dominio, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione applicativa, con possibilità di identificazione dell'utente che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo Ip di provenienza dell'utente e del server interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati.

In particolare l'accordo di servizio includerà il relativo WSDL (Web Services Description Language) necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce dei servizi web.

**Art. 12 - Regole tecniche per l'accesso selettivo**

L'<Amministrazione> si impegna a partecipare ad un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia al fine di stabilire i termini, le condizioni, i vincoli normativi nonché le regole tecniche necessarie per garantire un accesso al SIC tramite il rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali dell' <Amministrazione>

**Art. 13 - Oneri economici**

Nessun onere economico è posto a carico del < Amministrazioni> per l'attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 14 - Clausola di Salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale si applicano le disposizioni del decreto stesso.

**Art. 15 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite mediante posta elettronica certificata.

**Art. 16 - Durata della Convenzione e procedura per eventuali modifiche**

La presente convenzione ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata, salvo l'esercizio del diritto di disdetta, comunicata con la modalità di cui al precedente articolo 12, entro i 90 giorni precedenti la scadenza.

A norma dell'art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale, eventuali modifiche alle norme che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo sono comunicate dalla <Amministrazione> all'ufficio centrale del casellario, tramite posta elettronica certificata, per l'attivazione della procedura di cui all'art.3, comma 10, del decreto dirigenziale. Nello stesso modo l'ufficio centrale del casellario comunica all'<Amministrazione> eventuali cause di sospensione della convenzione per modifiche a norme del T.U..

(Luogo) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Ministero della Giustizia**  
(firma per esteso e leggibile del rappresentante)

**<Amministrazione>**  
(firma per esteso e leggibile del rappresentante)